



COMUNE DI TORRALBA

Città Metropolitana di Sassari - Piazza Monsignor Pola n.5

Settore Servizi Sociali

Tel. 079847010 – mail: servizisociali@comune.torralba.ss.it

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/1998. ANNUALITA' 2026

La Responsabile del Servizio Sociale

RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 431/98 per il pagamento del canone d'affitto per l'annualità 2026 –PERIODO GENNAIO DICEMBRE;

ART. 1

REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare a tale bando i cittadini residenti nel territorio del Comune di Torralba alla data della presentazione della domanda:

- titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

Il nucleo familiare deve presentare i seguenti requisiti:

1. Avere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo la residenza anagrafica nel Comune di Torralba;
2. Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando;
3. Per i cittadini extracomunitari occorre il possesso di regolare permesso di soggiorno;
4. Non essere titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi;
5. Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti
6. ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
7. Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di

proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione;

Trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- 1) essere conduttore di un alloggio di proprietà pubblica o privata (con esclusione degli alloggi di ERP, disciplinati dalla L.R. n. 13/89 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi) con contratto di locazione per abitazione principale il cui canone incida:
 - a) fascia A) in misura non inferiore al 14%;
 - valore ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS pari a € 15.908,1, rispetto al quale l'incidenza sull'ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;
 - b) fascia B) in misura non inferiore al 24%:
 - valore ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € 17.131,00 rispetto al quale l'incidenza sull'ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo.

ART. 2

DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

I fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafica alla data di pubblicazione del bando. I coniugi fanno parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice e di altro procedimento in corso.

Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

ART. 3

PUNTEGGIO DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei seguenti punteggi e criterio delle priorità:

1) Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare non superiore a due pensioni minime INPS (€ 15.908,10) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 14%	Punti 2
2) Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare non superiore al limite previsto per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (€ 17.131,00),	Punti 1

rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%.	
3) Presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti e da esse certificate, che comportano una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 a 2/3. Detto punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto 4	Punti 2
4) Presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità, certificate da parte dell'autorità competente. Detto punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto 3	Punti 3
5) Richiedenti ultrasessantacinquenni alla data di pubblicazione del bando, a condizione che vivano soli o in coppia anche con eventuali minori a carico.	Punti 1
6) Nuclei familiare composti da cinque unità e oltre	Punti 1

ART 4 DOCUMENTAZIONE

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante autocertificazione, fatta eccezione per quelle che sono relative alla presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità e menomazioni a cui è stato riconosciuto un grado di invalidità, il cui certificato deve essere allegato alla domanda.

Gli aspiranti beneficiari dovranno inoltrare domanda di partecipazione al Comune di Torralba, in formato digitale accendendo al sito Istituzionale www.comune.torralba.ss.it, nella sezione “Servizi” selezionare “CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE - ART.11 L.431/98” o accedere tramite il seguente [link](#) oppure in formato cartaceo attraverso i moduli presenti presso gli Uffici comunali, entro e non oltre 30/10/2026.

Alla domanda andranno allegati i seguenti documenti:

- certificazione ISEE corrente o ordinario in corso di validità;
- copia ricevuta di pagamento del canone di locazione 2026;
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno 2026;
- copia di un documento di identità del dichiarante (ai sensi del D.P.R. 445/2000);
- per gli immigrati extracomunitari fotocopia del permesso di soggiorno.

ART. 5 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria generale sarà predisposta dal Responsabile del competente Ufficio sulla base dei criteri di cui all'art 3 del presente bando e approvata con propria determinazione ed è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune. E' possibile proporre ricorso entro il termine di 5 giorni dalla pubblicazione.

Eventuali ricorsi possono essere presentati all'Ufficio Servizio Sociali del Comune di Torralba entro 10 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi.

ART.6

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEI CONTRIBUTI

Il contributo si determina sottraendo dal canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento, come sopra individuato, il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario. Il canone sopportabile è pari al 14% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia A e al 24% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia B.

Il contributo così determinato non può in ogni caso superare l'importo massimo di € 3.098,74 per la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B. L'ammontare del contributo non può eccedere tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Esempio 1:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000;

Periodo locazione: gennaio - giugno

Canone complessivamente dovuto per il periodo gennaio - giugno = € 3.600,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;

ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Esempio 2:

ISEE del nucleo familiare = € 8.000;

Periodo locazione: febbraio – dicembre;

Canone complessivamente dovuto per il periodo febbraio - dicembre = € 3.000,00;

canone sopportabile = € 8.000,00 x 14% = € 1.120,00;

ammontare massimo del contributo = € 3.000,00 - € 1.120,00 = € 1.880,00.

ART. 7

MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi saranno erogati nel limite delle risorse assegnate al Comune di Torralba per l'anno 2026 a valere sul Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e fino al momento in cui tali somme saranno contabilmente disponibili. Pertanto, non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati fino al verificarsi delle suddette condizioni.

Il contributo viene attribuito, per l'anno 2026 a decorrere dal **01/01/2026** o dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva, e fino al **31/12/2026**.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero delle mensilità pagate e documentate. Nel caso di trasferimento in un altro comune o in caso di interruzione della locazione, sarà erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Considerate le risorse complessivamente disponibili per l'intero territorio regionale, poiché la Regione assegnerà presumibilmente un fondo inferiore al fabbisogno comunale che verrà calcolato al termine della presente procedura, il Comune si riserva di applicare le conseguenti riduzioni sull'importo massimo del contributo assegnato a ciascun beneficiario, prevedendo la ripartizione del fondo proporzionalmente tra gli

aventi diritto.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare l'avvenuto regolare pagamento del canone di locazione (copia delle ricevute, copia dei bonifici bancari...); potrà essere presentata un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, da parte del proprietario dell'abitazione che attesti la regolarità dei pagamenti, gli importi percepiti e il relativo periodo.

ART. 8

CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

E' ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo in parola e fatte salve le disposizioni statali contrarie. Ai fini della determinazione del fabbisogno comunale da trasmettere alla Regione, il Comune non tiene conto degli altri contributi o benefici percepiti dal richiedente per il pagamento del canone di locazione, ivi comprese le misure di sostegno economico erogate dall'INPS o da altri enti. Tali benefici sono considerati solo in sede di liquidazione al beneficiario. Pertanto, il Comune, prima della liquidazione ai beneficiari, acquisisce la documentazione necessaria ai fini della rideterminazione del contributo erogabile.

La cumulabilità con altri contributi sarà valutata dal Comune prima di procedere alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi. Eventuali somme non liquidate ad un cittadino, perché già beneficiario di altro contributo, potranno essere utilizzate per soddisfare il fabbisogno residuo degli altri aventi diritto, se presenti, oppure costituire economie a disposizione dell'ente.

ART. 9

TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per la presentazione delle domande di cui al presente bando il termine è fissato entro e non oltre la data del **30/10/2026**, alternativamente,

- in formato digitale accendendo al sito Istituzionale www.comune.torralba.ss.it , nella sezione "Servizi" selezionare "CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE - ART.11 L.431/98" o accedere tramite il seguente [link](#);
- in formato cartaceo attraverso i moduli presenti presso gli Uffici comunali del Comune di Torralba.
-

Le domande pervenute fuori termine o prive dei requisiti necessari saranno escluse.

ART.10

CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi del DPR 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Si informano i cittadini interessati che oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora da eventuali controlli non emerga la veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

L'amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 l'attestazione dell'invalidità non può essere

sostituita da altro documento.

ART. 11
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 i dati personali raccolti con le domande presentate, ai sensi del presente bando, saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Torralba lì, 10/09/2026

La Responsabile del settore
Dott.ssa Soro Margherita Manuela